



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro – sezione Lavoro n. 368/2025: restituzione somme compensazione spese di giudizio

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “*Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese*” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e le D.P. n. 1 del 09/01/2024 e n. 46 del 23.12.2024 ratificate, rispettivamente, con D.G. n. 2 del 30/01/2024 e n. 2 del 30/01/2025;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti adottati dalla preesistente Camera di Commercio di Crotone in merito alla difesa dell’Ente nei diversi gradi di giudizio promossi dal ... *OMISSIS*...;

ATTESO che la vicenda ha avuto un iter processuale particolarmente complesso che ha visto la Camera di Commercio vittoriosa in tutti i gradi di giudizio. In particolare:

- la causa è stata definita in primo grado con vittoria di spese a favore della Camera, mentre, in secondo grado, è stata dichiarata la nullità per vizio procedurale; da ciò è disceso un ulteriore giudizio che ha visto soccombere *OMISSIS*... sia in primo grado che in appello (Sentenza n. 2305/2017 del 07.02.2018 della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro) con condanna al pagamento delle spese;

- con sentenza n. 33975/23 la Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro, in accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbiti gli ulteriori motivi, ha cassato la sentenza n. 2305/2017 del 07.02.2018 della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro e rinviata nuovamente la causa dinanzi alla Corte d’Appello;

- a seguito della citata sentenza della Cassazione che ha, tra l’altro, compensato le spese di lite tra le parti, ... *OMISSIS*... ha richiesto all’Avvocato Giovanna Morace, difensore della Camera, in qualità di procuratore distrattario, la restituzione della somma di € 2.772,33 oltre interessi legali e spese di lite liquidate dalla citata sentenza della

Corte di Appello, (come da comunicazione dell'avv. Morace, acquisita al prot. camerale n. 35477 del 19.12.2023);

- con precedente D.S.G. n. 4 del 10.01.2024, a seguito della richiesta dell'avv. Morace (prot. camerale n. 35853 del 21.12.2023), al fine di evitare un'evidente ed inutile duplicazione di pagamenti, è stato disposto il pagamento delle somme richieste dal ...*OMISSIS*... direttamente in favore di quest'ultimo, quale soggetto avente diritto alla restituzione a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro sopra indicata;

- all'esito dell'annullamento con rinvio della sentenza n. 2305/2017 da parte della Suprema Corte di Cassazione, ...*OMISSIS*... ha promosso il giudizio, in riassunzione, dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro sezione Lavoro;

- la causa si è conclusa con la sentenza n. 385/2025 che ha rigettato il ricorso del ...*OMISSIS*... e compensato le spese di tutti i gradi di giudizio come si evince dalla comunicazione trasmessa dall'avv. Giovanna Morace (prot. camerale n. 13155 del 22.05 u.s. alla quale è allegata la nota dell'avv. Tiziano Gigli, difensore del ...*OMISSIS*... del 16 maggio 2025 il quale, nel trasmettere la sentenza, ha richiesto, ai difensori di controparte, la restituzione delle somme rievute dagli stessi quali procuratori distrattari ex art. 93 c.p.c.;

PRESO ATTO che, nello specifico, per quel che riguarda la Camera di Commercio, con la nota sopra citata, l'avv. Gigli, ha richiesto all'avv. Morace, la restituzione della somma di € 1.550,69 (oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento), corrisposta dal ...*OMISSIS*..., in esecuzione della sentenza n. 1052/2014 del Tribunale di Crotone Sez. Lavoro, a titolo di spese legali, in favore dello stesso avvocato Morace, procuratore distrattario, all'epoca difensore costituito in giudizio per conto dell'Ente camerale;

VISTA la richiesta avanzata con la nota sopra citata dall'Avv. Morace la quale, al fine di evitare un'inutile duplicazione di pagamenti chiede alla Camera di Commercio (così come già avvenuto in occasione dell'analoga richiesta di restituzione avanzata dal ...*OMISSIS*... per le spese del grado di appello), di provvedere al pagamento delle somme rivendicate direttamente in favore di quest'ultimo;

RICHIAMATA la nota camerale n. 13967 del 28 maggio u.s. con cui, nel comunicare all'avv. Morace l'accoglimento della richiesta dalla stessa avanzata si chiedeva di fornire le necessarie informazioni circa la data di ricezione del pagamento della somma di € 1550,69 in esecuzione della citata sentenza n. 1052/2014 del Tribunale di Crotone Sez. Lavoro al fine di determinare l'ammontare degli interessi legali da corrispondere e procedere al pagamento entro il termine del 20 giugno p.v.;

VISTA la nota acquisita al prot. camerale n.14235 del 30.05 u.s. con cui l'avv. Morace, sentito l'avv. Gigli, difensore del ...*OMISSIS*..., ha fornito le informazioni richieste dalla Camera riguardo al pagamento effettuato a suo favore dal ...*OMISSIS*...;

VISTA la nota prot. n. 14235 del 30 maggio u.s. con cui l'avv. Morace ha precisato che la somma corrisposta a favore della stessa dal ...*OMISSIS*... è pari a complessivi € 1.550,69, di cui il ...*OMISSIS*... ha richiesto la restituzione, oltre interessi legali decorrenti dalla data del pagamento;

VISTA l'istruttoria del Responsabile del Servizio III Affari Generali e Istituzionali" Dott.ssa Luigia Caglioti;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio IV "Contabilità e risorse umane", Dott. Giacomo Faustini;

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. di prendere atto della sentenza n. 385/2025 con cui la Corte d'appello di Catanzaro – sezione Lavoro, a conclusione del procedimento di che trattasi, ha rigettato il ricorso del ...OMISSIS... e compensato le spese di tutti i gradi di giudizio;
2. di accogliere la richiesta avanzata dall'avv. Giovanna Morace acquisita al prot. camerale n.13152 del 22 maggio u.s. e, conseguentemente, provvedere, al pagamento della somma di € 1.550,69 oltre interessi legali maturati dalla 01.07.2015 alla data del presente atto pari a € 176,60, in favore del ...OMISSIS... , quale restituzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite in esecuzione della citata Sentenza n. 1052/2014 del Tribunale di Crotone Sez. Lavoro;
3. di dare atto che null'altro è dovuto dalla Camera di Commercio all'avv. Giovanna Morace, nominato dalla preesistente Camera di Commercio di Crotone per il giudizio di che trattasi;
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria al pagamento della somma complessiva di € 1.727,29 da imputare sul conto n. 361003 del bilancio d'esercizio in corso.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)